

Prot. n. 0070597/19 del 06/03/2019

Alle amministrazioni in elenco

OGGETTO: Chiarimenti circa le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 recante: *Attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. Interventi su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici.*

Premessa

Con l'emanazione dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 il Commissario straordinario ha inteso determinare le modalità e le procedure volte alla definizione di criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sugli immobili siti nei comuni di cui all'articolo 1 del D.lgs. 17 ottobre 2016 n. 189 e s.m.i. e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009.

L'ordinanza disciplina la procedura da seguire per il finanziamento degli interventi destinati a riparare tali danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso e le modalità di erogazione dei contributi aggiuntivi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, ovvero questo sia stato già ammesso a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e s.m.i. e i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore dell'art. 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i..

Il D.lgs. 17 ottobre 2016 n. 189 attribuisce la competenza della gestione delle attività connesse alla ricostruzione post-sisma 2016, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), istituito da ciascuna Regione.

Il D.lgs. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, attribuisce la competenza sulle attività di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma 2009 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) ed all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA).

In attuazione delle previsioni dettate dal richiamato art. 13 del D.L. n. 189/2016, l'ordinanza in argomento disciplina i casi relativi ad edifici, o aggregati (fermo restando quanto disposto all'art.2 comma 7 dell'Ord.51/2017) che, seppur caratterizzati da una variazione incrementale del quadro di danno originariamente prodotto dal sisma del 06 aprile 2009 derivata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successive repliche, nel subire tale variazione non abbiano avuto una modifica in senso peggiorativo dell'esito di inagibilità originario (ad es. da B/C-2009 a B/C-2016), tale da determinare l'attribuzione di un nuovo esito di agibilità.

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento circa l'applicazione della succitata ordinanza del Commissario Straordinario con specifico riferimento ai casi di unità strutturali, sia isolate che ricomprese all'interno di aggregati edilizi, che risultano già danneggiati e provviste di un esito di inagibilità accertato con procedura AeDES per effetto dell'evento sismico del 2009 e per le quali si rilevano danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si ritiene necessario precisare con maggiore dettaglio la disciplina normativa a cui riferirsi per le fattispecie di seguito esposte.



1- Cosa si intende per modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità:

La modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità si riscontra solo e soltanto nei seguenti casi:

Esito accertato con procedura AeDES derivante da crisi sismica anteriore al 24 agosto 2016	Esito accertato con procedura AeDES ^(*) derivante da crisi sismica successiva al 24 agosto 2016	Modifica in senso peggiorativo [SI/NO]
B	B	NO
B	C	NO
B	E	SI
B-F	B	NO
B-F	C	NO
B-F	E	SI
B-F	B-F	NO
B-F	C-F	NO
B-F	E-F	SI
C	B	NO
C	C	NO
C	E	SI
C-F	B	NO
C-F	C	NO
C-F	E	SI
C-F	B-F	NO
C-F	C-F	NO
C-F	E-F	SI
E	non è possibile avere esito in quanto totalmente inagibile a causa di eventi sismici precedenti	NO
E		NO
E		NO
E-F		NO
E-F		NO
E-F		NO
E-F		NO
E-F		NO
E-F		NO

(*) l'esito deve essere stato accertato in conformità a quanto disposto dalle circolari DPC UC/TERAG16/0046007 e UC/TERAG16/0050350 e s.m.i. le quali permettevano al tecnico incaricato di richiedere un sopralluogo ulteriore previa presentazione presso il C.O.C. territorialmente competente di una perizia asseverata dalla quale si evincesse un aggravamento del quadro di danno collegato al precedente evento sismico. Tale sopralluogo doveva essere preventivamente autorizzato dal COR di concerto con il COC vista la perizia di cui al precedente periodo.

2- Schede AeDES redatte con perizia giurata su edifici già inagibili a seguito del sisma 2009.

Nel caso in cui la redazione di schede AeDES sia stata effettuata in difformità alle indicazioni di cui alle note prot. UC/TERAG16/0046007 e UC/TERAG16/0050350 (afferenti le procedure di espletamento di ulteriori sopralluoghi su edifici già inagibili a seguito del sisma 2009) ed inoltre sia stata redatta al di fuori delle modalità e procedure dettate dall'Ordinanza n. 10/2017 (la quale

prevede la scheda FAST con esito di “non utilizzabilità” per i soli edifici che alla data del sisma centro Italia risultavano privi di esito), la stessa non può essere considerata valida ai fini dell’attribuzione di un nuovo esito di agibilità conseguente agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016.

In tali casi, pertanto, non sussistono i presupposti per una richiesta di finanziamento secondo le modalità e procedure previste dal D.L. n. 189/2016. La perizia giurata, pur consentendo al tecnico di attestare la effettiva e veritiera esistenza di danni ulteriori, non può essere ritenuta sostitutiva delle schede AeDES redatte in conformità al quadro normativo vigente.

3- Attuazione del comma 1 dell’art. 2 dell’Ord. n. 51/2018 e ss.mm.ii.

In caso di edifici singoli, il comma 1 dell’art. 2 dell’Ord. 51/2018 non prevede la possibilità di una ulteriore valutazione secondo le modalità dettate dal successivo art. 3, commi 2 e ss., della medesima ordinanza.

Il comma 1 dell’art. 2 dell’Ord. 51/2018 disciplina esclusivamente i casi in cui, a seguito dalla redazione di una scheda AeDES redatta in conformità alle indicazioni di cui alle note del DPC n. UC/TERAG16/0046007 e UC/TERAG16/0050350 su un edificio già inagibile a seguito di precedenti crisi sismiche, si sia manifestata una modifica in senso peggiorativo dell’esito di inagibilità temporanea o parziale.

4- Attuazione dell’Art. 2 comma 4 e del comma 5 dell’Ord. 51/2018 e ss.mm.ii.

In relazione agli aggregati edilizi, l’art. 2 dell’Ord.51/2018 prevede che:

comma 4: Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si tiene conto degli esiti AeDES eventualmente esistenti alla data del 24 agosto 2016 e, per gli edifici già ricompresi in aggregati individuati ai sensi della normativa relativa al sisma del 2009 e per i quali non vi sia esito accertato a seguito del sisma del 2009, l’attribuzione degli esiti AeDES per i danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è effettuata secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed all’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, anche in assenza di previa scheda FAST. A tal fine, i tecnici professionisti incaricati provvedono alla compilazione e alla presentazione delle schede AeDES entro quaranta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;

comma 5: L’attribuzione dell’esito AeDES con le modalità di cui al precedente comma 4 è possibile per i soli aggregati per i quali a seguito degli eventi sismici del 2009 fosse stato accertato un esito di inagibilità AeDES almeno per uno degli edifici o unità strutturali che lo compongono.

Il combinato disposto dei commi che precedono impone la **contemporanea presenza delle seguenti tre condizioni:**

- l’aggregato sia individuato secondo la norma 2009;
- tra gli edifici che costituiscono l’aggregato siano presenti edifici per i quali in nessun periodo storico, antecedente o successivo al 24 agosto 2016, sia stato esperito un accertamento di esito con modalità previste dal DPC;
- all’interno dell’aggregato sia presente almeno un edificio per il quale, a seguito degli eventi sismici del 2009, è stato accertato un esito **di inagibilità** AeDES.

Con riferimento al comma 4, la frase “*Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si tiene conto degli esiti AeDES eventualmente esistenti alla data del 24 agosto 2016 e*” deve essere intesa nel senso che **la condizione necessaria** per l’applicazione dei criteri dettagliati nell’articolo 2, che prevedono la valutazione della modifica in senso peggiorativo dell’esito accertato a seguito del sisma 2009, è l’esistenza di un esito accertato con procedure specifiche ed afferenti il sisma centro Italia ed in particolare quelle previste in conformità alle indicazioni di cui alle note del DPC n.



UC/TERAG16/0046007 e UC/TERAG16/0050350. Inoltre si specifica che è un esito accertato anche quello relativo ad edifici classificati agibili (A) con scheda AeDES redatta a seguito del sisma del 06 aprile 2009;

Di seguito si riporta un esempio di applicazione del disposto dell'ordinanza n.51/2018 e s.m.i.:
Esempio:

L'edificio, privo di esito accertato, si trova all'interno di un aggregato che non risulta essere stato sottoposto ad accertamento di danno mediante scheda AeDES e relativamente ad alcuna crisi sismica. Per tale edificio, è possibile attribuire esito con perizia giurata su un edificio in aggregato? Si procede, secondo lo schema di seguito descritto, a valutare la presenza simultanea di tutte e tre le condizioni di seguito elencate:

Condizioni comma 4 e 5 (Ord. 51/2018)	descrizione	Condizione verificata? [SI/NO]
1	Aggregato individuato secondo norma sisma 2009	NO
2	Tra gli edifici che costituiscono l'aggregato sono presenti edifici per i quali in nessun periodo storico, antecedente o successivo al 24 agosto 2016, sia stato esperito un accertamento di esito con modalità previste dal DPC?	SI
3	All'interno dell'aggregato è presente almeno un edificio per il quale, a seguito degli eventi sismici del 2009, è stato accertato un esito di inagibilità AeDES?	SI
	Possibilità redazione perizia giurata?	Non è possibile in quanto NON SONO VERIFICATE CONTEMPORANEAMENTE tutte e tre le condizioni precedenti

5- Art. 2 comma 4 – termine di consegna delle perizie giurate; art. 3 comma 2

L'Art. 2 dell'Ord.51/2018 prevede che:

comma 4: <...omissis...> i tecnici professionisti incaricati provvedono alla compilazione e alla presentazione delle schede AeDES entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

L'Art. 3 dell'Ord.51/2018 prevede che:

comma 2: <...omissis...> i soggetti legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente articolo 2, a chiedere al comune territorialmente competente l'accertamento preliminare della prevalenza. <...omissis...>

Con riferimento ai termini dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 2, si comunica che tali termini sono da intendersi ordinatori e non perentori in quanto il loro superamento non comporta alcun provvedimento sanzionatorio.

6- Art. 3 – accertamento del danno prevalente

La procedura prevista dall'ordinanza 51 demanda alla competenza del comune territorialmente competente il quale, avvalendosi del personale designato per le attività relative al sisma centro Italia, provvede alla istruttoria delle istanze afferenti alla valutazione della preponderanza. In nessun caso



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



è previsto il sopralluogo congiunto da parte degli Uffici Speciali 2009 e 2016. Le modalità di accesso al contributo sono quelle disciplinate dall'art. 4 dell'Ord. 51/2016.

7- Art. 7 – Erogazione e contabilizzazione dei contributi

La procedura di anticipazione, erogazione e contabilizzazione dei contributi descritta in questo articolo riguarda esclusivamente processi interni tra gli Uffici Speciali.

Teramo, 6 marzo 2019

IL DIRETTORE DELL'USR ABRUZZO

Dott. Vincenzo Rivera